



Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

Segnalo Cassazione 8705/2019 (data udienza 1.2.2019)

Lo sviluppo

In questa decisione abbiamo un tema di sequestro preventivo avverso una persona fisica (la figlia) definita formale intestataria di beni del padre (pagina 1 della sentenza) autore del reato.

Viene eccepita dalla Figlia la violazione dell'articolo 12 bis del Decreto legislativo 74/2000.

Le ragioni della contestazione sono:

1. Insussistenza del reato in quanto la indebita compensazione (reato ascritto al padre) si applicherebbe solo con riferimento a IVA e imposte sui redditi (pagina 2) e questo argomento viene respinto dalla Cassazione la quale indica che la fattispecie insorge anche quando *vado a compensare debiti non esclusivamente tributari* (questo mi pare di cogliere a pagina 3 della decisione)¹. In buona sostanza se con un credito fiscale inesistente compenso contributi commetto il reato in ogni caso. Aggiunge la Cassazione che il reato si ha anche per la compensazione verticale (IVA contro IVA o IRES contro IRES) e non solo per quella orizzontale (IVA su IRES o IRES su IRAP ad esempio). La cassazione dice che in presenza di credito inesistente è del tutto ininfluenza quale posta sia stata compensata in F24 perché il disvalore è l'omesso versamento in quanto tale (pagina 4 della sentenza).
2. Non è vero che come figlia sono da qualificare come interposta e che i beni siano nella disponibilità del padre; sul punto la Cassazione indica come non

¹ Ma il credito che assumo inesistente deve essere tributario, questo almeno il pensiero che ho io (se mi invento un credito INPS e compenso imposte?).

illogica una motivazione che faccia leva sul fatto che la figlia non lavora e che risulta legale rappresentante di una società ad una età di 20 anni con il padre socio della stessa al 100% (quindi poco credibile che i beni fossero nella piena disponibilità della figlia e non nella piena disponibilità del padre).